

**REGOLAMENTO (CE) N. 998/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2002**

che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾ (di seguito denominata «la direttiva»), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 9 quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva, può essere concessa agli Stati membri una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese (fino a concorrenza del 50 %) direttamente destinate a migliorare, nei posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, l'apparecchiatura e gli impianti necessari per le attività d'ispezione, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di applicazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva.
- (2) Occorre prevedere modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione della partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri volta a sovvenzionare tali miglioramenti.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽³⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie poste in essere conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nell'ambito della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure rientra nel campo d'applicazione degli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

b) sono indirizzate alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale della Salute e tutela dei consumatori, B-1049 Bruxelles;

c) sono presentate entro il 1° giugno per essere esaminate nel corso dello stesso anno. Per il 2002, la data di presentazione è eccezionalmente posticipata al 15 luglio 2002;

d) comprendono dati relativi all'apparecchiatura e/o agli impianti che lo Stato membro prevede di acquistare nel quadro di un adeguato programma da realizzare, tra cui:

- i) l'ubicazione del posto o dei posti d'ispezione nei quali si prevede di collocare l'apparecchiatura e/o gli impianti;
- ii) una descrizione del posto d'ispezione, con riguardo agli effettivi di personale, alla dotazione di apparecchiatura e al principale tipo di commercio di vegetali e prodotti vegetali;
- iii) la giustificazione dell'acquisto e/o miglioramento dell'apparecchiatura e/o degli impianti;
- iv) la descrizione tecnica dell'apparecchiatura e/o degli impianti da acquistare e/o migliorare;
- v) una stima finanziaria dettagliata degli acquisti e/o miglioramenti previsti (escluse IVA e tasse) per l'apparecchiatura e/o gli impianti di cui sopra;

e) riguardano apparecchiature e/o impianti del tipo di quelli menzionati in allegato al presente regolamento, eccettuati i beni di consumo.

Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande degli Stati membri aventi ad oggetto la partecipazione finanziaria per i posti d'ispezione fitosanitaria sulle importazioni:

a) sono formulate per iscritto dall'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva:

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

1. Per ogni domanda la Commissione accerta se:

a) l'acquisto o il miglioramento proposto sia debitamente giustificato dal punto di vista fitosanitario;

b) il costo stimato dell'acquisto o del miglioramento sia congruo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le eventuali informazioni aggiuntive che quest'ultima richieda per l'esame delle domande.